



Proposta n. 80 del 19/09/2017
Deliberazione n. del

ASSESSORATO Bilancio, Entrate, Patrimonio, Casa, APM

SERVIZIO SERVIZIO PERFORMANCE, TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE, AFFARI LEGALI,

RAPPORTI AZIENDA SPECIALE

Proposta di deliberazione che si sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 LUGLIO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DALL'ENTE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 luglio 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2 del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) "produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle condizioni dettagliate all'interno del Testo Unico;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

PRECISATO che, come disposto dall'art. 2, comma 1, lettera l), del citato decreto, per <<società>> si intendono *“gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'[articolo 2615-ter del codice civile](#)”*;

ATTESO che, alla data di riferimento della presente ricognizione, il Comune di Monterotondo non possiede partecipazioni societarie di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., in quanto:

- i servizi pubblici locali, non gestiti in economia diretta, vengono erogati mediante un'azienda speciale - Azienda Pluriservizi Monterotondo – di cui all'art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i non trasformata in società, ai sensi del successivo art. 115;
- i servizi culturali riguardanti il teatro, la biblioteca, i musei e l'archivio storico vengono erogati dalla Fondazione ICM (Fondazione Istituzione Culturale di Monterotondo) a totale partecipazione pubblica del Comune di Monterotondo, suo unico fondatore;

RITENUTO opportuno precisare quanto segue:

- a) l'azienda speciale non trasformata in società è un <<ente strumentale>>, avente natura di ente pubblico economico (Cass. Sent. un. 15 dicembre 1997, n. 12654), e rimane disciplinata dall'art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e che tale normativa non è stata oggetto di alcuna riforma da parte del Decreto n. 175/2016, come modificato dal decreto n. 100/2017. La Corte dei Conti – Sezioni Autonomie – nelle *“LINEE DI INDIRIZZO PER LA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DI CUI ALL'ART. 24, D.LGS. N. 175/2016, di cui alla Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR, individua proprio nell'azienda speciale una delle forme alternative alle società per la gestione dei servizi pubblici locali (pag. 4)*;
- b) le fondazioni sono disciplinate dal titolo II del libro I del codice civile;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio, anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 dell'08/04/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2 T.U.S.P.;

DATO ATTO CHE, nel caso di ricognizione negativa, non è necessario acquisire il parere dell'Organo di Revisione in quanto i pareri obbligatori sono quelli sulle sette materie elencate nell'articolo 239, comma 1, lettera b) del Tuel; nel caso della ricognizione straordinaria il parere potrebbe rientrare nel numero 3 della lettera b), ove è richiesto un parere obbligatorio sulle «modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni».

Si tratta di un parere collegato alle competenze attribuite sulla materia al Consiglio dall'articolo 42, comma 2, lettera e) del Tuel sull'organizzazione dei servizi e sulla costituzione di organismi e partecipazione a società di capitale. Se dalla ricognizione emerge che l'ente non possieda alcuna partecipazione societaria è

del tutto evidente che non si sta decidendo sulla costituzione/partecipazione di organismi esterni, né deliberando una diversa modalità di gestione dei servizi;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della Commissione "Bilancio" che ha competenza anche nella materia delle partecipazioni, nella seduta del

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art.147 bis del D. Lgs n. 267/2000, come allegati al presente atto sotto la lettera "A";

VISTO l'art. 3 dello Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000 e.s.m.;

PROPONE

1. di approvare la seguente ricognizione di tutte le partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. eventualmente possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016:
 - a) partecipazioni detenute direttamente: negativo
 - b) partecipazioni detenute indirettamente: negativo

2. di dare atto, pertanto, che a tale data il Comune di Monterotondo non possiede alcuna partecipazione societaria di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., in quanto:
 - a) i servizi pubblici locali vengono erogati mediante forme alternative (gestione in economia e tramite azienda speciale A.P.M. - Azienda Pluriservizi Monterotondo);
 - b) parte dei servizi culturali vengono gestiti attraverso una fondazione a totale partecipazione pubblica del Comune di Monterotondo, suo unico fondatore;

- 3 di disporre che:
 - l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione venga comunicato al Ministero dell'Economia e Fianze con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.;
 - copia della presente deliberazione venga inviata alla Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti;

- 4 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 80**

Ufficio Proponente: **Servizio performance, trasparenza, anticorruzione, affari legali, rapporti azienda**

Oggetto: **REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 LUGLIO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DALL'ENTE**

Parere tecnico

Ufficio Proponente (Servizio performance, trasparenza, anticorruzione, affari legali, rapporti azienda speciale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, c. 1 D.Lgs. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **19/09/2017**

Il Responsabile di Settore

Dr. Mauro Di Rocco

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

DI ROCCO MAURO;1;1478900



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 80**

Ufficio Proponente: **Servizio performance, trasparenza, anticorruzione, affari legali, rapporti azienda**

Oggetto: **REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 LUGLIO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DALL'ENTE**

Parere tecnico

Ufficio Proponente (Servizio performance, trasparenza, anticorruzione, affari legali, rapporti azienda speciale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, c. 1 D.Lgs. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **19/09/2017**

Il Responsabile di Settore
Dr. Mauro Di Rocco

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, c. 1 D.Lgs. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **20/09/2017**

Responsabile del Servizio Finanziario
LAURA FELICI